



*Commissione Tributaria Regionale
del Friuli Venezia Giulia*

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM in data 18/10/2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

Visto il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;

Visto il decreto di questa Presidenza, prot. n. 1337 del 31 agosto 2020, recante «*Misure organizzative per la ripresa delle udienze "in presenza"*»;

Preso atto che le disposizioni emanate da questa Presidenza con il predetto decreto devono essere riviste alla luce della entrata in vigore del citato D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, in particolare con riferimento all'art. 27,

Rilevato che nella Regione Friuli Venezia Giulia sussistono le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 27 D. L. citato per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Considerato che alcuni giudici tributari, in servizio presso questa Commissione e residenti in luoghi diversi dal Comune di Trieste sede della Commissione, hanno chiesto sia loro consentito l'uso - per le camere di consiglio - di adeguate tecnologie di connessione;

Rilevato che, allo stato, lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, previsto dall'art. 27, comma 1, D.L. 137/2020, non è possibile, non essendo stato emanato il decreto dirigenziale di cui all'art. 16, D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77; norma richiamata dall'ultimo comma del citato art. 27;

Preso atto che occorre, pertanto, ricorrere alla modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto, prevista dall'art. 27, comma 2, D.L. 137/2020;

DISPONE

A decorrere dal giorno 4 novembre 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19.

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- 3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

4) Le camere di Consiglio potranno essere svolte con la presenza dei giudici presso la sede di questa Commissione tributaria regionale ovvero, previa autorizzazione da parte dei Presidenti del Collegio tramite collegamento telematico fra i Giudici utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.

Si comunichi a tutti i Presidenti di Sezione ed ai giudici in servizio presso la CTR del Friuli Venezia Giulia, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi, altresì, a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali, per conoscenza, qualora volessero conformarsi.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. del Friuli Venezia Giulia, alla Direzione della Giustizia Tributaria, agli uffici finanziari, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 2 novembre 2020

IL PRESIDENTE F.F.
(Pier Valerio REINOTTI)
